

L.R. Friuli Venezia Giulia 16 gennaio 2002, n. 2.

Disciplina organica del turismo.

TITOLO II

Ordinamento del settore turistico

Capo V - Associazioni pro-loco

Art. 26

Definizione.

1. Le associazioni Pro-loco e loro consorzi, costituiti al fine dello svolgimento coordinato delle attività di promozione turistica, sono soggetti di diritto privato costituiti su base volontaria, aventi il compito di valorizzare le peculiarità storiche, artistiche, culturali, naturalistiche e sociali del territorio in cui operano.

Art. 27

Comitato regionale dell'Unione nazionale Pro-loco d'Italia - Friuli-Venezia Giulia (UNPLI) ⁽⁵⁸⁾.

1. Il Comitato regionale dell'Unione nazionale Pro-loco d'Italia - Friuli-Venezia Giulia (UNPLI) rappresenta le associazioni Pro-loco nei rapporti con la Regione

⁽⁵⁹⁾.

2. Al fine di consentire la partecipazione delle associazioni Pro-loco alla programmazione e alla gestione delle attività di promozione turistica del territorio regionale, è assicurata la presenza di un rappresentante designato dal Comitato regionale dell'Unione nazionale Pro-loco d'Italia - Friuli-Venezia Giulia (UNPLI) nei gruppi di lavoro, consulte o consigli di emanazione regionale, aventi il compito di elaborare programmi o esprimere pareri in merito alla programmazione turistica ⁽⁶⁰⁾.

(58) Rubrica così sostituita per effetto di quanto disposto dall'art. 91, comma 1, L.R. 4 aprile 2013, n. 4, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 95 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «Associazione fra le Pro-loco del Friuli-Venezia Giulia.».

(59) Comma così modificato per effetto di quanto disposto dall'art. 91, comma 1, L.R. 4 aprile 2013, n. 4, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 95 della stessa legge).

(60) Comma così modificato per effetto di quanto disposto dall'art. 91, comma 1, L.R. 4 aprile 2013, n. 4, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 95 della stessa legge).

Art. 28

Albo regionale delle associazioni Pro-loco.

1. È istituito presso la Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario, l'albo regionale delle associazioni Pro-loco, di seguito denominato albo.

2. Possono essere iscritte all'albo le associazioni Pro-loco aventi i seguenti requisiti:

a) previsione nello statuto del fine di valorizzare le peculiarità storiche, artistiche, culturali, naturalistiche e sociali del territorio in cui operano, in conformità a quanto previsto dall'articolo 26;

b) previsione nello statuto della democraticità e gratuità delle cariche, della trasparenza dei bilanci, della possibilità di accesso a tutti i cittadini del Comune di appartenenza, della devoluzione dei beni al Comune competente per territorio o ad altra associazione con fini di utilità sociale in caso di scioglimento ⁽⁶¹⁾;

c) costituzione con atto pubblico di data antecedente di almeno tre anni rispetto a quella della richiesta di iscrizione durante i quali abbiano svolto documentata attività ⁽⁶²⁾.

(61) Lettera così modificata dall'art. 23, comma 13, L.R. 30 aprile 2003, n. 12.

(62) Lettera così modificata dall'art. 106, comma 26, L.R. 5 dicembre 2005, n. 29 (vedi anche il comma 17 del successivo art. 107).

Art. 29

Modalità ed effetti dell'iscrizione all'albo.

1. Le associazioni Pro-loco presentano all'Amministrazione regionale, tramite il Comitato regionale dell'Unione nazionale Pro-loco d'Italia - Friuli-Venezia Giulia (UNPLI), la domanda di iscrizione all'albo, corredata della copia dell'atto costitutivo e dello statuto ⁽⁶³⁾.

2. L'iscrizione diviene esecutiva qualora entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda non sia emanato un provvedimento di diniego.

3. L'iscrizione all'albo è condizione per l'ottenimento dei contributi previsti dagli articoli 31 e 32.

(63) Comma così modificato per effetto di quanto disposto dall'art. 91, comma 1, L.R. 4 aprile 2013, n. 4, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 95 della stessa legge).

Art. 30

Adempimenti, revisioni, cancellazioni.

1. Il Comitato regionale dell'Unione nazionale Pro-loco d'Italia - Friuli-Venezia Giulia (UNPLI) presenta all'Amministrazione regionale, entro il 1° marzo di ogni anno, la relazione delle associazioni Pro-loco iscritte all'albo relativa all'attività svolta nell'anno sociale precedente e le eventuali variazioni degli statuti delle medesime ⁽⁶⁴⁾.

2. La revisione dell'albo è effettuata annualmente.

3. La cancellazione dall'albo delle associazioni Pro-loco è disposta qualora vengano meno i requisiti di cui all'articolo 28.

(64) Comma così modificato per effetto di quanto disposto dall'art. 91, comma 1, L.R. 4 aprile 2013, n. 4, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 95 della stessa legge).

Art. 31

Contributi a favore delle associazioni Pro-loco.

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo annuo al Comitato regionale dell'Unione nazionale Pro-loco d'Italia - Friuli-Venezia Giulia (UNPLI) al fine di promuovere l'attività delle associazioni Pro-loco ⁽⁶⁵⁾.

2. Il contributo è ripartito dal Comitato regionale dell'Unione nazionale Pro-loco d'Italia - Friuli-Venezia Giulia (UNPLI) tra le associazioni Pro-loco ad essa aderenti, in funzione di programmi di attività adeguatamente documentati con l'indicazione delle spese previste ⁽⁶⁶⁾.

3. Il Comitato regionale dell'Unione nazionale Pro-loco d'Italia - Friuli-Venezia Giulia (UNPLI) può destinare una quota non superiore al 18 per cento del contributo a copertura delle proprie spese di funzionamento ⁽⁶⁷⁾.

(65) Comma così modificato dapprima dall'art. 8, comma 138, L.R. 18 gennaio 2006, n. 2, poi dall'art. 44, comma 1, lettera a), L.R. 21 dicembre 2012, n. 26, e infine per effetto di quanto disposto dall'art. 91, L.R. 4 aprile 2013, n. 4, decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 95 della stessa legge).

(66) Comma così modificato dapprima dall'art. 8, comma 139, L.R. 18 gennaio 2006, n. 2, poi dall'art. 44, comma 1, lettera b), L.R. 21 dicembre 2012, n. 26, e infine per effetto di quanto disposto dall'art. 91, L.R. 4 aprile 2013, n. 4, decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 95 della stessa legge).

(67) Comma così modificato per effetto di quanto disposto dall'art. 91, comma 1, L.R. 4 aprile 2013, n. 4, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 95 della stessa legge), e dall'art. 2, comma 45, L.R. 30 dicembre 2014, n. 27, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione e ha effetto dal 1° gennaio 2015 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 16, comma 1, della medesima legge).

Art. 32

Contributi a favore dei consorzi delle associazioni Pro-loco ⁽⁶⁸⁾.

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comitato regionale dell'Unione nazionale Pro-loco d'Italia - Friuli-Venezia Giulia (UNPLI) contributi per l'insediamento, il funzionamento e l'attività degli uffici sede dei consorzi delle associazioni Pro-loco ⁽⁶⁹⁾.

(68) Articolo così sostituito dall'art. 53, L.R. 5 dicembre 2003, n. 18, poi così modificato come indicato nella nota che segue. Il testo originario era così formulato: «Art. 32. Contributi a favore dei consorzi delle associazioni Pro-loco. 1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione fra le Pro-loco del Friuli-Venezia Giulia contributi per l'insediamento e il funzionamento degli uffici sede dei consorzi delle associazioni Pro-loco.».

(69) Comma così modificato dapprima dall'art. 8, comma 140, L.R. 18 gennaio 2006, n. 2, poi dall'art. 45, comma 1, L.R. 21 dicembre 2012, n. 26, e infine per effetto di quanto disposto dall'art. 91, L.R. 4 aprile 2013, n. 4, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 95 della stessa legge).

Art. 33

Concessione ed erogazione dei contributi.

1. Il Comitato regionale dell'Unione nazionale Pro-loco d'Italia - Friuli-Venezia Giulia (UNPLI), entro il 1° marzo di ogni anno, presenta domanda di concessione dei contributi di cui agli articoli 31 e 32, corredata del programma preventivo di attività concordato d'intesa con la Turismo FVG, dal quale risultino la strategia di promozione da perseguire e le singole azioni da adottare, con specifica evidenza dei soggetti coinvolti e dei territori interessati. La concessione dei contributi è subordinata all'approvazione del programma preventivo di attività da parte della Giunta regionale ⁽⁷⁰⁾.

2. Il contributo è concesso in via anticipata nella misura del 90 per cento. Il saldo è corrisposto previa rendicontazione secondo le modalità di cui all'[articolo 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7](#).

(70) Comma così modificato dall'[art. 2, comma 77, lettere a\) e b\), L.R. 30 dicembre 2009, n. 24](#) e per effetto di quanto disposto dall'[art. 91, comma 1, L.R. 4 aprile 2013, n. 4](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 95 della stessa legge](#)).

Art. 34

Disposizione transitoria.

1. Le associazioni Pro-loco iscritte all'albo regionale delle associazioni Pro-loco di cui alla [legge regionale 11 agosto 1980, n. 34](#), e successive modificazioni e integrazioni, sono iscritte d'ufficio all'albo. Le stesse devono, entro l'1 gennaio 2003, conseguire i requisiti di cui all'articolo 28 ⁽⁷¹⁾.

(71) Comma così modificato dall'[art. 9, comma 3, L.R. 15 maggio 2002, n. 13](#), il quale ha soppresso talune parole nel primo periodo ed ha aggiunto, al loro posto, il secondo periodo.

Art. 35

Concessione di spazi gratuiti e assistenza tecnica alle manifestazioni aventi rilevanza turistica.

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere in uso gratuito al Comitato regionale dell'Unione nazionale Pro-loco d'Italia - Friuli-Venezia Giulia (UNPLI) adeguati spazi nel compendio monumentale di Villa Manin in Passariano, per lo svolgimento dei propri compiti statutari e in considerazione della funzione di pubblico interesse svolta dalla medesima. Gli spazi sono concessi mediante convenzione, con la quale sono stabiliti il numero, l'ampiezza, la dislocazione e l'utilizzo dei medesimi ⁽⁷²⁾.

(72) Comma così modificato per effetto di quanto disposto dall'[art. 91, comma 1, L.R. 4 aprile 2013, n. 4](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 95 della stessa legge](#)).